



Provincia autonoma di Trento

**«SECONDO BANDO QUALITÀ IN TRENTINO - SETTORE RICETTIVO»**

**Bando per il sostegno alla ripartenza delle piccole e medie imprese operanti nel settore della ricettività turistica: innalzamento degli standard qualitativi**

**1. OGGETTO E DEFINIZIONI**

**1.1. FINALITÀ DELL'INTERVENTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

1. In linea con gli obiettivi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per il settore turismo, ed in particolare con la Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo – Componente 3: Turismo e Cultura 4.0, anche la Provincia autonoma di Trento si attiva con il presente bando per rafforzare la competitività delle imprese turistiche sostenendo gli investimenti finalizzati al miglioramento degli standard dei servizi di ospitalità attraverso il potenziamento e l'ammmodernamento delle strutture ricettive volendo anche cogliere la grande opportunità delle Olimpiadi Milano - Cortina 2026 come momento di generale rilancio del territorio trentino. L'innalzamento della qualità dell'ospitalità turistica è la soluzione, dopo il periodo di pandemia, per favorire una ripartenza tesa a trovare nuove possibilità e nuove prospettive di evoluzione e promozione del benessere del cliente che vuole vivere un'esperienza unica e positiva.

2. Gli imprenditori trentini, attraverso questo bando, hanno la possibilità di rendere le loro piccole e medie imprese operanti nel settore della ricettività turistica - comparto strategico per la società ed economia trentina - più competitive e resilienti migliorando conseguentemente l'attrattiva del territorio affinché il cliente possa lui stesso farne ritorno o ne possa trasmettere i valori vissuti ad altri potenziali clienti.

3. Gli interventi che si intendono sostenere hanno l'obiettivo di innalzare gli standard qualitativi delle strutture ricettive attraverso la riqualificazione di:

- i. **spazi destinati o da destinare ad alloggio dell'ospite;**

- ii. **spazi destinati o da destinare a zone comuni di permanenza dell'ospite** o spazi ad esse funzionali in quanto è importante che una struttura sia il più possibile accogliente e in linea con le aspettative del proprio cliente, che rimane al centro delle sue attenzioni;
- iii. **spazi destinati o da destinare all'attività sportiva, curativa, ricreativa e di svago quale completamento e adeguamento dell'offerta turistica** che possano fornire una risposta alle nuove esigenze del mercato, che prendano a riferimento specifici target di prodotto desiderati con l'intenzione di raggiungere particolari nicchie di mercato, fornendo così "un'esperienza turistica" specifica per quel segmento;
- iv. **spazi relativi a nuove aree parcheggio.**

4. Le disposizioni dettate dal presente bando si riferiscono ad iniziative di cui all'articolo 3 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 «legge provinciale sugli incentivi alle imprese» promosse nell'ambito dell'intero territorio provinciale.

5. Per gli aspetti non disciplinati direttamente dal presente bando si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dalle norme di carattere generale e le disposizioni relative agli aiuti per investimenti fissi dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale.

## 1.2. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente bando si applicano le seguenti definizioni:

- a) "**legge provinciale**": legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 "Interventi della Provincia per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità locale, femminile e giovanile. Aiuti per i servizi alle imprese, alle reti d'impresa, all'innovazione e all'internazionalizzazione. Modificazioni della legge sulla programmazione provinciale";
- b) "**norme di carattere generale**": norme di carattere generale dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, approvate con deliberazione n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e ss.mm.;
- c) "**criteri e modalità per investimenti fissi**": criteri e modalità per l'applicazione dell'articolo 3 (investimenti fissi) della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, approvati con deliberazione n. 1911 di data 7 settembre 2012 e ss.mm.;
- d) "**ente istruttore**": l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE);
- e) "**regime de minimis**": è il regime di aiuto disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 che prevede la possibilità di concedere ad una impresa uno o più contributi nel limite massimo di 200.000,00 € nell'arco dei tre esercizi finanziari;

- f) “**regime di esenzione**”: è il regime di aiuto disciplinato dal Regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI);
- g) “**piccole imprese**” e “**medie imprese**” (PMI): le imprese che rientrano nella definizione e che possiedono i parametri dimensionali stabiliti nell’allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014;
- h) “**unità abitative**”: si veda la definizione di cui all’articolo 2 del DPP 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg nonché l’articolo 11 del DPP 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg.;
- i) “**unità operativa**”: struttura aziendale in grado di produrre beni e servizi, tanto sotto il profilo tecnologico che amministrativo (è compresa anche la sede stessa dell’impresa).

## **2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI**

### **2.1 SOGGETTI BENEFICIARI**

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente bando le seguenti imprese, ad esclusione delle imprese agricole:

- a) **esercizi alberghieri** di cui all’art. 5 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 “Legge provinciale sulla ricettività turistica”;
- b) **esercizi extralberghieri** di cui all’art. 30, comma 1 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 “Legge provinciale sulla ricettività turistica”, gestiti in forma imprenditoriale, e nel caso di case e appartamenti per vacanze se dotati di almeno 10 unità abitative;
- c) **rifugi escursionistici** di cui all’art. 23 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 “Legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini”;
- d) **strutture ricettive all’aperto** di cui all’art. 3 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 “Legge provinciale sui campeggi 2012”.

2. Le attività oggetto di agevolazione possono essere di importanza sia primaria che secondaria secondo l’iscrizione del relativo codice ATECO nel Registro imprese.

### **2.2 REQUISITI**

1. Ai fini della presentazione della domanda di contributo, il soggetto richiedente deve:

- a) essere una piccola o media impresa;
- b) essere iscritto nel Registro delle imprese;
- c) non essere considerato in “stato di difficoltà” secondo la definizione della normativa europea in materia di aiuti di stato.

2. In sede di erogazione del contributo il soggetto richiedente deve inoltre avere un'unità operativa sul territorio provinciale.

### 3. INIZIATIVE AMMISSIBILI

1. Sono agevolabili ai sensi del presente bando, in **regime de minimis**, gli investimenti fissi di ammodernamento e riqualificazione, promossi dai soggetti beneficiari, e relativi ad unità operative sul territorio provinciale, in relazione a:

- i. **gli spazi destinati o da destinare ad alloggio dell'ospite:** a titolo esemplificativo si tratta, per le strutture ricettive, di unità abitative, servizi igienici e relativi corridoi di accesso; per le strutture ricettive all'aperto di case mobili.

Sono ammissibili interventi di riqualificazione di edifici esistenti, l'ampliamento laterale di edifici esistenti, la realizzazione di case sugli alberi, nonché l'acquisto di case mobili per le strutture ricettive all'aperto;

- ii. **gli spazi destinati o da destinare a zone comuni di permanenza dell'ospite:** a titolo esemplificativo si tratta, per le strutture ricettive, di hall, sale da pranzo / colazioni, spazi esterni, facciate; per quelle all'aperto si tratta di locali di soggiorno, lavanderia, servizi igienici/sanitari, viabilità interna. Sono comunque inclusi gli spazi funzionali alla produzione dei servizi offerti, quali ad esempio cucine, depositi/magazzini.

Sono ammissibili interventi di riqualificazione di edifici esistenti, l'ampliamento laterale di edifici esistenti, le sistemazioni esterne;

- iii. **gli spazi destinati o da destinare all'attività sportiva, curativa, ricreativa e di svago in genere:** a titolo esemplificativo si tratta di centro benessere, piscina, locali per il deposito di sci, bike o per attività sportive, parco giochi, mini-club.

Sono ammissibili interventi di riqualificazione di edifici esistenti, l'ampliamento laterale o in sopraelevazione di edifici esistenti, la realizzazione di nuove strutture, le sistemazioni esterne;

- iv. **nuovi parcheggi** a servizio della struttura ricettiva. Sono ammissibili interventi di realizzazione di nuovi parcheggi, l'acquisto di parcheggi e l'acquisto di terreni con opere per realizzare nuovi parcheggi.

2. Sono agevolabili ai sensi del presente bando, in **regime di esenzione**, le iniziative previste al precedente comma a condizione che vi sia, alternativamente:

- i. un ampliamento delle superfici/volumi destinate all'attività di impresa;

- ii. una riqualificazione dell'unità operativa con diversificazione dei prodotti e servizi offerti mediante prodotti/servizi nuovi aggiuntivi, o trasformazione radicale dell'attività svolta nell'unità operativa oggetto di intervento.

## **4. SPESE AMMISSIBILI**

### **4.1 ASPETTI GENERALI**

1. Gli investimenti agevolati, sostenuti direttamente o tramite operazioni di leasing, devono:
  - a) risultare inclusi nelle iniziative ammissibili previste al punto 3;
  - b) rispondere a requisiti di razionalità e funzionalità in relazione all'attività svolta dal richiedente.
2. I beni oggetto di agevolazione devono:
  - a) essere utilizzati esclusivamente dall'impresa beneficiaria dei contributi, fatto salvo il caso dell'affitto d'azienda tra società controllanti o controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, o tra aziende di proprietà dei medesimi soggetti;
  - b) essere utilizzati esclusivamente per l'esercizio delle attività agevolate ai sensi del presente bando e per le quali il soggetto beneficiario o, nei casi previsti il soggetto utilizzatore, è iscritto nel Registro delle imprese;
  - c) essere riferiti ad una unità operativa sul territorio provinciale.
3. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere rispettate sia in fase di concessione che di erogazione del contributo e sono verificate in fase di erogazione del contributo. Le condizioni di cui al comma 2 sono verificate in fase di erogazione nonché nelle successive fasi di controllo.
4. Le spese inerenti le iniziative ammesse a contributo o gli oneri relativi ad eventuali operazioni di leasing devono essere sostenute dal soggetto beneficiario.

### **4.2 SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE**

#### **4.2.1. Investimenti immobiliari**

1. Rientrano tra gli investimenti immobiliari ammissibili:
  - a) spese per opere e/o impianti relativi agli interventi previsti al punto 3;
  - b) spese tecniche (progettazione, direzione lavori, sicurezza, certificazione e collaudo statico) nella misura massima dell'8% dell'importo per opere e/o impianti;
  - c) spese per l'acquisto di parcheggi e per l'acquisto di terreni per parcheggi, relativi agli interventi previsti al punto 3 nel limite di 300.000,00 €.
2. Le spese per gli investimenti immobiliari possono essere agevolate a condizione che:

- a) le opere oggetto di contributo siano state realizzate nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale previsti dalle disposizioni urbanistiche vigenti;
- b) vi sia compatibilità tra la destinazione urbanistica dell'area sulla quale insistono gli immobili oggetto di contributo e l'esercizio delle attività che in essi vengono svolte;
- c) l'immobile oggetto degli investimenti sia di proprietà del soggetto richiedente il contributo fatti salvi i seguenti casi:
  1. immobili oggetto di operazioni di leasing;
  2. immobili oggetto di affitto d'azienda tra società controllanti o controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, o tra aziende di proprietà dei medesimi soggetti;
  3. immobili in disponibilità, in caso di investimenti di importo fino a 500.000,00 € (totale domanda).

3. Le condizioni di cui al comma 2 devono sussistere al momento della presentazione della documentazione per l'erogazione del contributo.

#### **4.2.2. Investimenti mobiliari**

1. Rientrano tra gli investimenti mobiliari ammissibili le spese relative all'acquisto di mobili, arredi, attrezzature, sistemi informatici hardware e software, case mobili, relativi alle iniziative ammissibili previste al punto 3.
2. Nella determinazione della spesa ammissibile si tiene conto anche degli oneri inerenti l'imballo, il trasporto, l'installazione, il collaudo, gli accessori a condizione che gli stessi siano indicati nel medesimo documento di spesa del bene acquistato.

#### **4.3 SPESE NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE**

1. Non sono ammissibili gli investimenti realizzati in economia, quelli per la realizzazione di nuove strutture ricettive, nonché gli oneri accessori (quali spese notarili, I.V.A., oneri finanziari, bolli, spese fiscali, spese bancarie, commissioni di cambio, rimborso spese vitto, viaggio e alloggio, imprevisti).
2. Non sono ammissibili quote di un investimento immobiliare, con un unico titolo abilitativo o altra documentazione presentata ai sensi della normativa urbanistica vigente, per il quale il soggetto richiedente abbia presentato - o intende presentare - domanda di agevolazione ai sensi dei criteri e modalità per gli investimenti fissi nonché per bandi relativamente a investimenti fissi ai sensi della legge provinciale.

#### **4.3.1. Investimenti immobiliari**

1. Non sono ammissibili le spese relative a:

- a) alloggi del gestore e del personale;
- b) oneri di urbanizzazione;
- c) opere su immobili per i quali il soggetto richiedente è sottoposto ad esecuzione immobiliare.

#### **4.3.2. Investimenti mobiliari**

1. Non sono ammissibili le spese relative a:

- a) beni di prezzo unitario inferiore a 500,00 €, ad eccezione di quanto previsto dal comma 2;
- b) materiali di consumo, attrezzatura minuta, beni di facile deperibilità (ad esempio biancheria, lenzuola, federe, accappatoi, asciugamani, stoviglie, ecc.);
- c) beni che costituiscono esclusivo motivo di abbellimento ornamentale (ad esempio fiori, fioriere, quadri, tappeti, ecc.), ad eccezione di tende, stufe e altri beni funzionali rispetto all'attività svolta;
- d) beni che si prestano ad utilizzi non esclusivamente aziendali (ad es. telefoni cellulari, fotocamere e telecamere);
- e) attrezzature per giochi basati su scommesse in denaro (slot machine, videopoker, ecc.);
- f) beni mobili usati;
- g) beni immateriali pagati tramite royalties.

2. I beni aventi prezzo unitario inferiore a 500,00 € sono ammissibili soltanto se costituiscono un insieme omogeneo destinato alla medesima funzionalità (per es. l'arredamento o l'attrezzatura riferita ad uno o più locali) di importo almeno pari a 500,00 € risultante da un unico documento fiscale.

### **5. INCENTIVI E LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE**

1. Fatto salvo quanto stabilito ai commi 2 e 3, sulla spesa ritenuta ammissibile è concesso un contributo in conto capitale in **regime de minimis** nella misura del **30%** o nella minor misura disponibile in relazione alla capienza de minimis del soggetto richiedente.

2. In alternativa al contributo di cui al comma 1 le piccole imprese possono richiedere la concessione di un contributo in conto capitale ai sensi del **regime di esenzione** nella misura del **20%**.

3. In alternativa al contributo di cui al comma 1 le medie imprese possono richiedere la concessione di un contributo in conto capitale ai sensi del **regime di esenzione** nella misura del **10%**.

4. Ai fini della determinazione del contributo sono individuati i limiti minimo e massimo di spesa ammissibile totale indicati nella tabella seguente:

LIMITE MINIMO SPESA AMMISSIBILE	LIMITE MASSIMO SPESA AMMISSIBILE
30.000,00 €	1.500.000,00 €

5. I contributi sono concessi ed erogati in unica soluzione.

## **6. PROCEDURE**

### **6.1 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. La domanda per ottenere la concessione degli incentivi previsti dal presente bando deve essere presentata all'ente istruttore entro il **giorno 14 ottobre 2022 ore 12.00**, mediante piattaforma informatica che sarà messa a disposizione dalla Provincia, secondo i contenuti previsti dalla modulistica/fac simile, la cui definizione è demandata a successiva determinazione dirigenziale della struttura provinciale competente.

La data di apertura delle domande sarà resa nota il **giorno 15 luglio 2022** sul sito della Provincia.

In caso di problemi tecnico/amministrativi rilevati in piattaforma, che non permettono il corretto invio della domanda completa, gli stessi vanno comunicati tempestivamente al servizio di assistenza della piattaforma medesima. Qualora non fossero rapidamente risolti, il richiedente dovrà segnalare tempestivamente l'anomalia all'ente istruttore tramite pec. Valutata la situazione e le tempistiche di risoluzione, l'ente istruttore potrà consentire l'invio/integrazione/regolarizzazione dell'istanza a mezzo posta elettronica certificata.

2. L'ente istruttore potrà richiedere, per indispensabili esigenze istruttorie, eventuale ulteriore documentazione ad integrazione di quella già presentata, fissando un termine per la presentazione della stessa come previsto dalla LP 23/92.

3. È consentita la presentazione di un'unica domanda a valere sul presente bando per ciascuna unità operativa. Non sono conteggiate le domande alle quali il soggetto richiedente abbia rinunciato prima del provvedimento di concessione o in relazione alle quali siano stati assunti provvedimenti di diniego o di revoca del contributo. La domanda presentata a valere sul presente bando non è computata ai fini del numero massimo di domande presentabili ai sensi dei criteri e modalità per investimenti fissi.

4. Non è ammessa la presentazione di domande integrative ai sensi del presente bando.

## 7. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

### 7.1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. I contributi sono concessi da parte dell'ente istruttore in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda, purché completa di tutta la documentazione prevista dal presente bando, nonché delle eventuali integrazioni richieste ai sensi del punto 6.1. e a seguito dello svolgimento degli adempimenti istruttori necessari.
2. Per le domande con spesa superiore a 100.000,00 € deve essere prodotta dichiarazione di una banca o di una società di leasing attestante la concessione al soggetto richiedente di un finanziamento riferito all'investimento oggetto della domanda, di importo almeno pari al 50% della spesa prevista, fatto salvo quanto segue. Qualora l'investimento oggetto della domanda sia interamente finanziato con mezzi propri, l'ente istruttore a campione verificherà ex post che il livello dei mezzi propri risultante dal bilancio sia incrementato dell'intero importo relativo all'investimento previsto oppure che il bilancio chiuso prima della domanda presenti un ammontare delle disponibilità liquide pari all'intero importo relativo all'investimento. La verifica sarà effettuata confrontando il bilancio relativo alle situazione immediatamente precedente l'investimento ed il bilancio che include l'investimento.
3. I contributi di cui ai presenti criteri sono concessi nei limiti delle risorse disponibili.
4. Il provvedimento di concessione è assunto entro il termine di 60 giorni a partire dal giorno successivo alla data di chiusura del presente bando, fatte salve eventuali sospensioni per il completamento della documentazione.

## 8. CRONOPROGRAMMA, RENDICONTAZIONE, EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

### 8.1 TERMINE AVVIO

1. Le iniziative presentate a valere sul presente bando **devono essere avviate successivamente alla presentazione della domanda di contributo**, pena l'inammissibilità della stessa. Limitatamente alla concessione di aiuti in **regime de minimis**, le iniziative possono essere **avviate, ma non concluse, anche in data antecedente alla presentazione della domanda e comunque non prima del 1° marzo 2022**.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del Reg. (UE) n. 651/14<sup>1</sup> "Effetto incentivazione"

---

<sup>1</sup>Gli aiuti hanno un effetto di incentivazione se il beneficiario ha presentato domanda di aiuto prima dell'"avvio dei lavori" inteso quale data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per "avvio dei

secondo cui l'avvio delle iniziative è determinato dalla data del primo impegno giuridicamente vincolante (a titolo di esempio: un preventivo controfirmato per accettazione, un contratto, versamento di un acconto, che rendono irreversibile l'investimento), le iniziative che non prevedono l'esistenza di tale impegno giuridico si intendono avviate prendendo a riferimento le seguenti disposizioni:

- a) gli investimenti mobiliari si intendono avviati nel giorno dell'emissione della fattura;
- b) le opere edilizie e l'installazione di impianti si intendono avviati nel giorno indicato nella dichiarazione di inizio lavori desumibile dalla documentazione presentata ai sensi della normativa urbanistica vigente oppure in assenza da una dichiarazione a firma di un tecnico abilitato;
- c) nel caso di operazioni di leasing l'investimento si intende avviato alla data di sottoscrizione del relativo contratto;
- d) nel caso di acquisto di immobili l'investimento si intende avviato alla data dell'atto di trasferimento della proprietà.

3. L'investimento si intende concluso con l'emissione dell'ultima fattura (o ultimo contratto di leasing o atto di trasferimento della proprietà) relativa all'iniziativa agevolata.

4. Non è ammissibile a contributo la documentazione attestante le spese sostenute recante data anteriore alla data di presentazione della domanda, ad esclusione delle domande presentate in regime de minimis così come riportato al precedente comma 1.

## **8.2 TERMINE FINALE**

1. Le iniziative agevolate ai sensi del presente bando devono essere completate entro il **31 dicembre 2023**.

2. Per il rispetto dei termini di completamento di cui al comma 1 si fa riferimento alle date risultanti dalla seguente documentazione:

- a) per gli investimenti di cui al punto 8.1, della lettera a) e d) del comma 2, dalla documentazione ivi indicata;
- b) per le opere e l'installazione di impianti, dalla data indicata nella dichiarazione di fine lavori presentata al Comune oppure in una dichiarazione a firma di un tecnico abilitato;
- c) per operazioni di leasing mobiliare, dalla documentazione indicata al punto 8.1, comma 2, lettera c);

---

lavori" si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito (art. 2, punto 23 del Regolamento 651/2014).

d) per operazioni di leasing immobiliare, dalla data di consegna dell'immobile.

3. La documentazione attestante le spese sostenute di data posteriore al termine di completamento di cui al comma 1 non è ammissibile a contributo.

### **8.3 RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO**

1. Per ottenere l'erogazione dei contributi deve essere presentata entro il **31 marzo 2024** la documentazione attestante le spese sostenute di seguito specificata:

a) In tutti i casi

a.1 attestazione di verifica di un professionista iscritto all'Albo professionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Revisori Legali, o di un CAT - HUB - società di Servizi controllate da un'Associazione di Categoria, redatta in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente, che deve contenere i seguenti elementi:

- elenco riepilogativo dei beni/opere e dei relativi documenti di spesa per i quali è stata richiesta l'agevolazione del contributo, da inviare anche in formato elettronico se richiesto dall'ente istruttore. Nel caso di operazioni di leasing deve essere indicato il contratto di leasing nonché di tutte le eventuali appendici di contratto che rideterminano il valore originario del bene locato, regolarmente registrati, nonché la data di consegna;
- i beni elencati nei documenti in elenco rispettano quanto previsto dal punto 4.2 in materia di spese ammissibili;
- le spese sono state effettuate nel rispetto dei termini stabiliti dai punti 8.1 e 8.2;
- è stato effettuato il pagamento delle spese sostenute secondo le seguenti modalità:  
il pagamento delle spese deve essere effettuato unicamente a mezzo di transazione bancaria/postale dalla quale risulti il collegamento tra spesa e pagamento (numero e data completa della fattura). Solo nel caso in cui tale collegamento non emergesse, questo può essere dimostrato con una liberatoria del fornitore del bene o del servizio. È in ogni caso escluso il pagamento tramite contanti e compensazioni credito/debito. Nel caso di leasing il pagamento si riferisce alle rate scadute.
- in caso di regime di esenzione, attestazione che l'investimento effettuato rispetta le condizioni previste al punto 3 comma 2 sottopunto iii).

Nel caso la rendicontazione riguardi un numero massimo di 3 documenti di spesa esclusivamente in regime de minimis la dichiarazione di cui sopra potrà essere sostituita da elenco riepilogativo redatto in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale

competente comprensivo di copia dei documenti di spesa (nel caso di leasing mobiliare deve essere prodotta anche la fattura di acquisto) con attestazione dell'avvenuto pagamento secondo le modalità esposte sopra.

b) Nel caso di investimenti immobiliari (opere e/o impianti)

b.1 dichiarazione di un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, redatta in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente, che deve contenere i seguenti elementi:

- la compatibilità tra la destinazione urbanistica dell'area sulla quale insiste l'immobile oggetto di contributo e l'esercizio dell'attività che in esso viene svolta;
- indicazione degli estremi del titolo abilitativo e di tutte le successive varianti oppure di diversa documentazione prevista per la realizzazione degli interventi, rilasciati ai sensi della legge urbanistica;
- indicazione sia della data di inizio lavori che della data di fine lavori;

b.2 elaborati progettuali con indicazione delle superfici oggetto di intervento firmati e timbrati da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale.

c) Nel caso di acquisto di edifici o terreni:

c.1 atto di acquisto (atto di compravendita, atto di trasferimento da procedure concorsuali o da vendite forzate) regolarmente registrato o del contratto di leasing nonché di tutte le eventuali appendici di contratto che rideterminano il valore originario del bene immobile locato, regolarmente registrati;

c.2 dichiarazione di un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, redatta in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente, che deve contenere i seguenti elementi:

- la compatibilità tra la destinazione urbanistica dell'area sulla quale insiste l'immobile oggetto di contributo e l'esercizio dell'attività che in esso viene svolta.

2. Nel caso in cui la spesa attestata risulti di importo inferiore a quello concesso, il contributo spettante verrà rideterminato sulla base di quanto effettivamente attestato ed ammesso, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al punto 4 e al punto 5.

3. L'ente istruttore potrà richiedere, per indispensabili esigenze istruttorie, eventuale ulteriore documentazione ad integrazione di quella già presentata, fissando un termine per la presentazione della stessa come previsto dalla LP 23/92.

## **9. MODIFICHE**

## **9.1 MODIFICHE SOGGETTIVE DEL RICHIEDENTE**

1. Qualora, prima del provvedimento di concessione, si verificano modificazioni soggettive relative al soggetto richiedente è necessario presentare entro 60 giorni dall'evento la documentazione richiesta dall'ente istruttore, secondo le disposizioni previste relative agli aiuti per investimenti fissi dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale.

2. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione richiesta indicata al comma 1, l'ente istruttore ne sollecita la presentazione da effettuare entro un termine massimo di 30 giorni, decorso inutilmente il quale è disposta l'inammissibilità della domanda presentata per l'ottenimento del contributo.

## **9.2 MODIFICHE SOGGETTIVE DEL BENEFICIARIO**

1. Qualora, dopo il provvedimento di concessione, si verificano modificazioni soggettive relative al soggetto beneficiario è necessario presentare entro 60 giorni dall'evento la documentazione richiesta dall'ente istruttore, secondo le disposizioni previste relative agli aiuti per investimenti fissi dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale.

2. Nel caso in cui la modifica del soggetto beneficiario sia rilevata successivamente alla completa erogazione dei contributi concessi ma prima della scadenza di tutti gli obblighi e i vincoli derivanti dalla concessione, deve essere prodotta la seguente documentazione :

- a) dichiarazione del soggetto subentrante di assunzione degli obblighi e dei vincoli in capo al soggetto originariamente beneficiario derivanti dalla concessione del contributo.

3. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione richiesta indicata ai commi 1 e 2, l'ente istruttore ne sollecita la presentazione da effettuare entro un termine massimo di 30 giorni, decorso inutilmente il quale è disposta la revoca dei contributi accordati.

## **9.3 VARIAZIONE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO**

1. Sono consentite le variazioni al programma degli investimenti nel rispetto delle disposizioni previste dal presente bando e purchè siano rispettate le finalità del bando stesso.

## **10. OBBLIGHI DEI SOGGETTI**

### **10.1. OBBLIGHI DI RADICAMENTO E DI DESTINAZIONE**

1. In base alle disposizioni dell'articolo 16, comma 1, della legge provinciale la concessione dei contributi comporta l'obbligo di non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione i beni o i servizi per i quali i contributi sono stati concessi per le seguenti durate:

- a) beni immobili di importo superiore a 250.000,00 €: 10 anni;
- b) beni immobili di importo inferiore o uguale a 250.000,00 €: 5 anni;
- c) beni mobili di importo superiore a 250.000,00 €: 5 anni;
- d) beni mobili di importo inferiore o uguale a 250.000,00 €: 3 anni.

2. Costituisce violazione degli obblighi di cui al comma 1, la cessazione dell'attività anche in dipendenza di procedure concorsuali.

3. Non costituiscono violazioni dell'obbligo di cui al comma 1:

- a) la cessione, il conferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda, la fusione e la scissione d'impresa nonché la successione a causa di morte nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 16, comma 3, della legge provinciale e purché sia presentata la documentazione di cui al punto 9.2;
- b) l'affitto dell'azienda o di un ramo d'azienda esclusivamente nei casi previsti dall'articolo 16, comma 3 ter, della legge provinciale e purché sia presentata la documentazione di cui al punto 9.2;
- c) le operazioni immobiliari che rispettano le disposizioni dell'articolo 16, comma 3 quater, della legge provinciale.

4. I termini decorrono:

- a) nel caso di investimenti mobiliari, escluse le operazioni di leasing, dalla data della fattura di acquisto o, nel caso in cui a fronte del medesimo bene vi siano più fatture, dalla data dell'ultima fattura;
- b) nel caso di investimenti immobiliari, escluse le operazioni di leasing, dalla data indicata nella dichiarazione di fine lavori presentata al Comune oppure in una dichiarazione a firma di un tecnico abilitato;
- c) nel caso di operazioni di leasing, dalla data di consegna del bene;
- d) nel caso di acquisto di immobili, escluse le operazioni di leasing, dalla data dell'atto di trasferimento della proprietà.

5. La sostituzione di beni mobili agevolati con beni aventi caratteristiche riconducibili ai primi non costituisce violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera a). La sostituzione deve avvenire non oltre 60 giorni dall'alienazione, cessione o distoglimento del bene originario e con un bene di importo pari almeno a quello agevolato. Il nuovo bene non può essere ammesso ad altre agevolazioni ed è soggetto ai vincoli ancora gravanti sul bene sostituito.

6. In caso di sospensione dell'attività i termini di cui al comma 1 sono prolungati per il periodo di sospensione che, in ogni caso, non può superare un anno. Non costituisce sospensione dell'attività la chiusura stagionale dell'esercizio.

## **10.2 ALTRI OBBLIGHI**

1. Il soggetto richiedente si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 16, comma 6 della legge provinciale, ossia i seguenti:

- a) accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi previsti dalla legge provinciale, dai presenti criteri e dall'atto di concessione dell'agevolazione;
- b) tempestiva comunicazione alla struttura provinciale competente di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa;
- c) applicazione nei confronti dei propri dipendenti dei contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e della garanzia delle libertà sindacali, nonché dell'osservanza delle leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e delle disposizioni in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori;
- d) messa a disposizione della Provincia, su richiesta, dei dati concernenti la situazione economico - finanziaria, fino a tre anni successivi all'erogazione complessiva dell'aiuto.

2. È obbligatorio il riscatto dei beni oggetto dei contratti di leasing. Il pagamento dei canoni di locazione può essere sospeso per un periodo massimo di 1 anno.

3. In presenza della violazione di un obbligo o di un vincolo, la struttura competente ne dà comunicazione al soggetto richiedente o beneficiario del contributo che può presentare le proprie controdeduzioni nel termine fissato.

4. Per domande con spesa ammessa superiore a 100.000,00 €, qualora l'investimento oggetto della domanda sia interamente finanziato con mezzi propri, è previsto il vincolo di incremento dei mezzi propri (come previsto al punto 7.1).

5. In materia di obblighi si applica quanto previsto dal punto 8, comma 4 delle "norme di carattere generale".

## **11. CONTROLLI**

1. Il controllo sul rispetto degli obblighi viene effettuato, anche a campione, dall'ente istruttore. La

Giunta provinciale può individuare periodicamente disposizioni per l'effettuazione dei controlli.

2. In presenza della violazione di un obbligo o di un vincolo, l'ente istruttore ne dà comunicazione al soggetto richiedente o beneficiario del contributo che può presentare le proprie controdeduzioni nel termine fissato.

3. Qualora l'inadempimento non sia regolarizzato o non sia regolarizzabile nel rispetto delle disposizioni di cui al presente bando entro il termine fissato nella comunicazione di contestazione o le controdeduzioni non siano ritenute accoglibili sono disposti i provvedimenti di cui al punto 12.

4. In sede di verifica della destinazione dei contributi erogati può essere richiesto ai soggetti beneficiari:

- a) l'esibizione di originali o di copie autentiche di documentazione, nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti attestati tramite autocertificazioni;
- b) ulteriore documentazione attestante la regolare attivazione delle attività, il legittimo possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi, la valutazione dell'ammissibilità delle iniziative e il rispetto degli obblighi e dei vincoli derivanti dalla concessione dei contributi;
- c) documentazione attestante la realizzazione delle opere in conformità alle necessarie autorizzazioni amministrative ottenute e la compatibilità tra la destinazione urbanistica dell'area sulla quale insiste l'immobile oggetto di contributo e l'esercizio dell'attività che in esso viene svolta;
- d) documentazione che dimostri l'avvenuto riscatto dei beni acquisiti tramite operazioni di leasing.

## **12. REVOCA**

1. Il mancato rispetto dei vincoli di destinazione previsti dal punto 10.1, comporta:

- a) la revoca totale dei contributi nel caso di beni mobili o di beni immobili quando l'inadempimento avviene prima della scadenza del quinto anno;
- b) la revoca proporzionale al numero di giorni mancanti per il rispetto del termine decennale nel caso di beni immobili quando l'inadempimento avviene decorsi cinque anni.

2. Qualora il mancato rispetto dei vincoli di destinazione dovuto alla cessazione dell'attività sia conseguente al decesso del titolare è disposta la revoca dei contributi non ancora erogati.

3. La cessazione dell'attività o il fallimento dell'impresa comporta la revoca dei contributi non ancora erogati rispettivamente alla data di cessazione o alla dichiarazione di fallimento anche nel caso dette circostanze avvengano successivamente al decorso dei termini previsti al punto 10.1, comma 1.

4. Nel caso di sostituzione dei beni mobili senza il rispetto delle condizioni di cui al punto 10.1, comma 5, si applicano i provvedimenti di cui al comma 1. Tuttavia se il prezzo del bene sostitutivo è inferiore al prezzo del bene originariamente oggetto di contributo, fino ad un massimo del 30%, è disposta esclusivamente la revoca del contributo riferito alla differenza di prezzo.
5. La presentazione di documentazione non veritiera comporta l'inammissibilità della spesa a cui la documentazione si riferisce ed è quindi disposta, la revoca totale dei contributi concessi con riferimento alla medesima spesa ovvero la non ammissibilità totale o parziale delle domande per le quali non è stato ancora assunto il provvedimento di concessione.
6. In caso di mancato incremento dei mezzi propri (ai sensi del punto 10.2, comma 4), è disposta la revoca parziale, proporzionalmente al mancato adempimento.
7. Il mancato rispetto dei termini di completamento dell'iniziativa comporta, la revoca totale del contributo concesso con riferimento alla documentazione attestante le spese sostenute di data posteriore al termine.
8. La revoca, indipendentemente dal motivo che l'ha determinata, comporta la restituzione delle somme erogate in eccedenza maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale.

### 13. DISCIPLINA DEL CUMULO CON ALTRI AIUTI

1. È consentito il cumulo, sulle medesime spese ammissibili, delle agevolazioni di cui al presente bando con altri aiuti concessi **da soggetti diversi** dalla Provincia, nel limite massimo della spesa sostenuta. Non è pertanto consentito il cumulo con altri aiuti concessi dalla Provincia. Nello specifico in materia di cumulo trovano applicazione:

- a) nel caso di aiuto concesso ai sensi del Reg. (UE) 651/2014, trova applicazione l'art. 8 dello stesso, secondo il quale *“l'agevolazione è cumulabile con altri aiuti di Stato, ivi incluse le agevolazioni concesse a titolo “de minimis”, in relazione agli stessi costi ammissibili, solo a condizione che il cumulo non determini il superamento dell'intensità massima di aiuto disposta dal citato Regolamento.”*. Visto pertanto che gli aiuti concessi ai sensi del presente bando esauriscono le soglie massime previste dal predetto regime, non è possibile cumulare l'aiuto richiamato con altri aiuti di Stato;
- b) nel caso di aiuto concesso ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013, trova applicazione l'art. 5 dello stesso, secondo il quale *“1. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di*

*altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.*

*2. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.”.*

2. È inoltre ammesso di beneficiare di eventuali sgravi fiscali o contributivi, qualora essi non costituiscano aiuti di Stato.